

Convenzione per l'attivazione e il funzionamento del corso di Dottorato di Ricerca in Forma Associata in "Big data ed intelligenza artificiale"

TRA

L'Università Telematica "Universitas Mercatorum" con sede a Piazza Mattei, n. 10 – Roma (RM) 00186, PEC ateneo.unimercatorum@legalmail.it, C.F. 09106101000 (di seguito anche denominata "Sede Amministrativa"), rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Giovanni Cannata, nato a Bari (BA) il 08/03/1947, debitamente autorizzato alla stipula della presente convenzione (di seguito "convenzione")

E

L'Università Telematica San Raffaele Roma con sede in Via di Val Cannuta, n. 247 – Roma (RM) 00166, PEC rettorato@pec.uniroma5.it, C.F. 97471900155 (di seguito denominata "Sede Ospitante"), rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Fabio Domenico Vaccarone, nato a Ivrea (TO) il 13/07/1971, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università stessa e autorizzato alla stipula della presente convenzione.

di seguito denominate congiuntamente anche "le Parti".

VISTI

- la Legge 210/98, in particolare l'art. 4 in materia di Dottorato di Ricerca, come modificato dall'art. 19 comma 1 della **Legge 30 dicembre 2010 n. 240**;
- il **Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 226** in data 14 dicembre 2021, "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati" (nel seguito DM n. 226/2021) ed in particolare art. 2 comma 1 lettera b), con cui si intendono per università, le università statali e non statali, ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale e le università telematiche;
- l'**art. 3, comma 2, del predetto Decreto ministeriale** che consente alle Università di richiedere "l'accREDITAMENTO dei corsi e delle relative sedi anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, che possono essere Sede Amministrativa dei corsi, con uno o più dei seguenti soggetti: a) altre Università italiane o università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto" b) enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione

culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche" (...) d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo";

- il **D.M. n. 247/2022** del 23 febbraio 2022 con cui è stato rideterminato, a decorrere dal 1° luglio 2022, l'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca in € 16.243,00 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente;
- il **D.M. n. 301/2023** del 22 marzo 2022 con cui sono state approvate le *"Linee Guida per l'accreditamento dei dottorati di ricerca"*;
- il **D.M. n. 117/2023** del 2 marzo 2023 che, nell'ambito dell'iniziativa NextGenerationEU, ha attribuito alle Università, per l'anno 2023/2024 e 2024/2025, a valere sul PNRR, Missione 4, componente 2 *"Dalla Ricerca all'Impresa" - Investimento 3.3 "Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese"*, 13.292 borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di corsi di dottorato innovativi accreditati (XXXIX ciclo – Anno Accademico 2023/2024);
- il **D.M. n. 118/2023** del 2 marzo 2023 che, nell'ambito dell'iniziativa NextGenerationEU, ha attribuito alle Università, per l'anno 2023/2024 e 2024/2025, a valere sul PNRR, **Missione 4, componente 1** *"Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'Università"* – **Investimento 3.4 "Didattica e competenze universitarie avanzate"**, 410 borse di dottorato in programmi dedicati alle **transizioni digitali e ambientali**;
- il **D.M. n. 118/2023** del 2 marzo 2023 che, nell'ambito dell'iniziativa NextGenerationEU, ha attribuito alle Università, per l'anno 2023/2024 e 2024/2025, a valere sul PNRR, **Missione 4, componente 1** *"Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'Università"* - **Investimento 4.1 "Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale"**, 2.539 borse per dottorati di ricerca **PNRR**, 2.140 borse per dottorati di ricerca per la **Pubblica Amministrazione**, 389 borse per dottorati di ricerca per il **Patrimonio Culturale**;
- l'**art. 6 del D.M. 118/2023**, in cui si determinano le modalità di trasferimento delle borse ex D.M. 118/2023;
- le FAQ MUR pubblicate sul sito www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa in data 03 aprile 2023;
- I Regolamenti dei Corsi di Dottorato delle Parti;
- gli Statuti delle Parti;
- I Codici Etici e di Comportamento delle Parti;

PREMESSO CHE

- la Sede Ospitante ha espresso l'interesse a collaborare all'attivazione del Corso di Dottorato di ricerca in *"Big data ed intelligenza artificiale"* ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a), b) e d) del D.M. 226/2021;

- Le Parti hanno definito congiuntamente il progetto formativo e di ricerca del corso, come risulta dall'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione;
- la Sede Amministrativa provvederà all'emanazione di un bando di concorso nel rispetto del proprio Regolamento interno e degli impegni assunti con la presente convenzione;
- le borse di studio possono essere finanziate anche su fondi derivanti da progetti di ricerca in cui la Sede Ospitante è coinvolta e che in tal caso i dati del progetto sono riportati nell'Allegato A del presente atto;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione le premesse e gli allegati:

Allegato A – Borse Finanziate

Art. 1 – Oggetto

Oggetto della presente Convenzione è l'attivazione del corso Dottorato di ricerca in *“Big data ed intelligenza artificiale”*, di durata triennale, a partire dall'a.a. 2023/2024 – ciclo XXXIX.

Fermo restando che il Corso di Dottorato di Ricerca in *“Big data ed intelligenza artificiale”* è attivato per almeno tre cicli (XXXIX-XL-XLI), le Parti convengono, che i contenuti del presente accordo di cui agli artt. da 3 a 5 e relativi Allegati sono riferibili al solo XXXIX Ciclo. La partecipazione al ciclo XL e XLI, ai sensi di quanto previsto dal presente accordo, sarà confermata e previamente deliberata dai competenti organi della Sede Ospitante in funzione delle risorse finanziarie disponibili e delle normative vigenti in materia di Dottorati Nazionali, attraverso la partecipazione alla manifestazione di interesse in premessa.

Le Parti convengono di presentare richiesta di accreditamento al MUR per l'attivazione del corso di Dottorato di Ricerca in *“Big data ed intelligenza artificiale”*, ai sensi dell'art. 3, c. 2, lett. a) e b) del D.M. 226/2021, nei termini di seguito specificati ed in conformità ai vincoli del D.M. 226/2021.

Art. 2 – Caratteristiche del Corso

Il Dottorato di Ricerca in *“Big data ed intelligenza artificiale”* ha Sede Amministrativa presso l'Università Telematica “Universitas Mercatorum” ed è disciplinato dal Regolamento Dottorati di Universitas Mercatorum.

La Sede Ospitante è sede primaria delle attività di ricerca e formazione dei dottorandi assegnatari delle borse finanziate o cofinanziate.

A tali dottorandi le Parti rilasciano congiuntamente il titolo accademico di Dottore di Ricerca in *“Big data ed intelligenza artificiale”*. Il diploma riporterà i loghi delle Parti e sarà firmato, congiuntamente, dai rispettivi Rettori.

Art. 3 – Obblighi delle Parti

La Sede Amministrativa ha il compito di e si impegna a:

- a. curare la presentazione della domanda di accreditamento del Corso e della sede, come da procedura definita dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
- b. pubblicare il bando di concorso per l'ammissione al corso di dottorato;

- c. provvedere, nel rispetto degli accordi intercorsi tra le Parti come definiti dagli Allegati e in collaborazione con le altre Parti, alla programmazione didattica del Corso;
- d. immatricolare ed iscrivere i dottorandi;
- e. gestire la carriera dei dottorandi iscritti;
- f. predisporre il diploma da rilasciare ai dottori di ricerca;
- g. definire l'ammontare ed incassare le tasse e i contributi dei dottorandi;
- i. erogare le borse di studio ai dottorandi, incrementate del 50%, per un periodo pari a 6 mesi di soggiorno all'estero, a carico della Sede Ospitante; il periodo può essere aumentato, fino ad un massimo di 12 mesi, con copertura dei costi a carico della Sede Ospitante, previa verifica dei fondi disponibili;
- j. mettere a disposizione strutture e risorse umane adeguate alla gestione amministrativa del dottorato;
- k. organizzare gli eventi comuni di ricerca e formazione;
- l. trasmettere alla Sede Ospitante tutti i dati e le informazioni relativi ai dottorandi iscritti al Corso necessari per gli adempimenti di competenza;
- m. provvedere ad ogni altro adempimento necessario al regolare funzionamento del corso.

La Sede Amministrativa si impegna inoltre a fornire i seguenti servizi:

- Immatricolazione, gestione carriera e rilascio certificati;
- Assegnazione e-mail istituzionale;
- Supporto per pratiche di richiesta Visto, per quanto di competenza delle procedure di Ateneo;
- Gestione missioni;
- Gestione rimborsi;
- Accesso ai fondi mobilità;
- Accesso ai fondi di ricerca;
- Accesso ai servizi di placement.

La Sede Ospitante ha il compito e si impegna a:

- a. essere sede primaria delle attività di ricerca e formazione dei dottorandi assegnatari delle borse finanziate o cofinanziate risultanti dall'Allegato A;
- b. contribuire all'organizzazione, coprendone gli eventuali costi, di eventi comuni e/o curriculari di ricerca e formazione presso la propria sede, in base a quanto programmato dai Consigli di curriculum, sentito il/i referente/i dell'Università, sulla base delle linee generali approvate dal Collegio dei docenti;
- c. garantire le attività di ricerca e formazione dei dottorandi presso la propria sede e mettere a disposizione degli stessi le risorse infrastrutturali adeguate presso i dipartimenti o centri di ricerca a cui sono affiliati i referenti di borsa o altre strutture idonee a garantire la continuità della supervisione e l'accesso ai servizi ritenuti necessari al percorso formativo;
- d. versare, dietro richiesta della Sede Amministrativa, accompagnata da dichiarazione relativa alle immatricolazioni e ai passaggi di anno, all'inizio di ogni anno accademico in tre rate annuali, il costo della/e borsa/e di studio finanziate o cofinanziate secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e 5, così come dettagliato nel piano finanziario di cui all'Allegato A;
- e. erogare il budget di ricerca per un importo massimo pari € 4.872,90 per dottorando;
- f. garantire la copertura finanziaria dell'intero costo del dottorando assegnato, a conguaglio, alla conclusione del percorso dottorale;
- g. garantire la copertura finanziaria per ogni ulteriore mese di periodo estero svolto dal/la dottorando/a oltre i sei già previsti e finanziati;
- h. contribuire agli oneri di funzionamento così come dettagliato nel piano finanziario di cui all'Allegato A.

La Sede Ospitante si impegna inoltre a fornire i seguenti servizi, ove presenti, con le modalità già previste per i servizi erogati ai dottorandi e alle dottorande dall'Università stessa:

- Supporto procedure Permesso di soggiorno (per studenti extra UE)/registrazione anagrafe (studenti UE);
- Supporto ricerca alloggio;
- Supporto iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale;
- Assegnazione credenziali accesso per servizi studenti;
- Accesso a strutture di ricerca (biblioteche, centri di calcolo, laboratori, ecc...) e garanzia di una postazione di lavoro, anche in condivisione;
- Accesso al patrimonio librario e banche dati;
- Accesso a laboratori / registrazioni / streaming di corsi di altri atenei convenzionati;
- Accesso all'eventuale servizio mensa;
- Formazione per la sicurezza;
- Accesso ai servizi relativi al diritto allo studio (bandi per alloggi, agevolazioni, ...);
- Accesso ai placement e alle attività comprese nei diritti dei dottorandi dell'ateneo di afferenza.

Le Parti si impegnano congiuntamente a:

- a. definire le attività didattiche-disciplinari e di tipo laboratoriale, la loro organizzazione e la sede di svolgimento;
- b. ridefinire i termini della presente convenzione qualora il Ministero dell'Università e della Ricerca non conceda l'accreditamento o lo revochi a seguito delle valutazioni annuali;
- c. pubblicizzare il bando di concorso per l'ammissione al corso di dottorato;
- d. svolgere attività di formazione e supervisione dei dottorandi;
- e. mettere a disposizione specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, in connessione con le specifiche caratteristiche del corso di dottorato, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati, e, in generale, le risorse che si rendano necessarie;
- f. prevedere attività di formazione disciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare attività di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;
- g. concorrere a garantire il sostegno finanziario del corso, come specificato nell'Allegato A ed indicato nel successivo art. 4;
- h. Garantire un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.

Art. 4 – Risorse finanziarie

Il contributo della Sede Ospitante alla partecipazione al Corso di Dottorato di Ricerca *“Big data ed intelligenza artificiale”* (ciclo XXXIX), da corrispondere alla Sede Amministrativa, è stimato in un importo complessivo per l'intero ciclo pari a € 71.490,65

L'importo comprende:

(selezionare le voci di interesse)

- a) € 60.108,69 per il finanziamento della/e borsa/e di studio al lordo degli oneri previdenziali;

- b) € 4.872,90 per il budget di ricerca della/e borsa/e (indicare solo nel caso di trasferimento alla Sede Amministrativa del budget per attività di ricerca. Nel caso in cui detta voce b) non dovesse essere indicata nella presente convenzione, si intende che il relativo importo sarà erogato al/la dottorando/a direttamente dalla Sede Ospitante);
- c) € 5.009,06 per l'aumento della/e borsa/e per 6 mesi di periodo all'estero;
- d) € 1500 come contributo per le spese di funzionamento;

Si specifica che, nel caso di trasferimento delle borse finanziate su fondi DD.MM. 117 e 118 del 2023, la quota dell'importo eccedente il cofinanziamento ministeriale è pari a:

- € 41.490,64 per il D.M. 117/2023;
- € 11.490,64 per il D.M. 118/2023.

Il contributo complessivo della Sede Ospitante per la partecipazione al corso di dottorato calcolato in base alle borse in convenzione ed alle relative quote di finanziamento è riepilogato in Allegato A.

La Sede Ospitante si impegna in ogni caso a garantire il finanziamento di n° 2 borse di studio nel rispetto della normativa vigente.

Ove la Sede Ospitante si impegni a conferire al corso di Dottorato di ricerca borse "etichettate" ai sensi del DM n. 117/2023 e/o DM n. 118/2023, nell'ipotesi in cui dette borse non dovessero risultare più disponibili per qualsivoglia motivazione anche non imputabile alla Sede Ospitante, la stessa sarà in ogni caso tenuta a garantire il numero di borse dichiarate nell'Allegato A.

Inoltre, nell'ipotesi in cui la Sede Ospitante conferisca al corso di Dottorato di ricerca borse "etichettate" ai sensi del DM. 117/2023, occorrerà che la stessa sia in possesso di lettera di impegno dell'azienda a cofinanziare detta borsa.

La Sede Ospitante si impegna, inoltre, a garantire, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Sede Amministrativa il pagamento di eventuali adeguamenti dell'importo della borsa di studio in conseguenza di aumenti deliberati dal Ministero competente e/o eventuali maggiori oneri imposti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, con effetto dalla data di decorrenza dell'aumento.

Le somme di cui al presente articolo saranno versate dalla Sede Ospitante nel rispetto delle disposizioni contenute nel successivo Art. 5.

La Sede Ospitante può chiedere la restituzione delle somme versate ed eventualmente non utilizzate a causa di:

- mancata assegnazione della borsa messa a concorso e/o rinuncia e/o esclusione del beneficiario dal corso di dottorato;
- mancato utilizzo di tutto o parte dell'importo relativo all'incremento della borsa per sei mesi di periodo all'estero.

Le somme versate e non utilizzate, al netto di tali richieste, saranno destinate alle spese di funzionamento del ciclo di dottorato successivo.

Le eventuali spese di missione sostenute dai membri della Commissione esaminatrice per l'ammissione al corso di dottorato, della Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di dottore di ricerca e dai

membri del Collegio dei docenti saranno a carico della Parte cui afferiscono tali membri. In caso di componenti esterni, le spese sono a carico della Sede Amministrativa.

Art. 5 – Modalità di versamento dell'importo

La Sede Ospitante si impegna a versare l'importo pari alla somma complessivamente dovuta di cui all'Allegato 1 in tre rate annuali di pari importo entro 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte della Sede Amministrativa.

La Sede Ospitante effettuerà il versamento degli importi dovuti nella presente convenzione presso il Conto corrente intestato a "Università Telematica Universitas Mercatorum" alle seguenti coordinate:

Conto corrente bancario Banca Fideuram, IBAN IT35 T032 9601 6010 0006 7096 116

In caso di revoca dell'accreditamento e/o della sospensione dell'attivazione dei nuovi cicli del Corso, la Sede Ospitante non sarà tenuta al versamento delle quote relative a nuovi cicli, mentre dovrà garantire nei termini su descritti i pagamenti delle restanti annualità delle borse relative al ciclo già avviato.

Art.6 – Norme per l'organizzazione del corso

Le modalità di organizzazione del Corso sono disciplinate dal citato Regolamento Dottorati di Universitas Mercatorum.

Le regole di ammissione e di iscrizione al corso sono disciplinate rispettivamente dal bando di concorso e dal suddetto Regolamento.

Gli iscritti al corso di dottorato saranno sottoposti agli obblighi e sanzioni previsti dal Regolamento dei Corsi di dottorato della Sede Amministrativa.

Il Collegio dei docenti assegnerà a ciascun dottorando un progetto di ricerca, un supervisore e uno o più co-supervisori.

Le Parti si impegnano a rendere accessibili ai dottorandi le risorse (laboratori, uffici, personale, attrezzature).

Art. 7 – Disposizioni in materia di sicurezza e salute

In applicazione dell'articolo 10 del DM 363/1998, si concorda che il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D. Lgs. 81/2008, è individuato nell'Università che ospita il dottorando. Nel caso in cui per lo svolgimento delle attività del dottorato sia richiesta l'attivazione della sorveglianza sanitaria, si concorda che sarà la Sede Ospitante a provvedere ad effettuare la visita medica per il giudizio di idoneità alla mansione specifica del dottorando, fatti salvi diversi specifici accordi tra le parti. Il personale delle parti e i dottorandi sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti ed alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso le sedi di svolgimento delle attività del dottorato, osservando quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in particolare gli obblighi dell'art. 20 del citato decreto, oltre che le indicazioni fornite dai responsabili della struttura ospitante e/o dal responsabile delle attività di ricerca e didattica in laboratorio.

Art. 8 – Coperture assicurative

La Sede Amministrativa garantisce ai dottorandi la tutela contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, ai sensi del D.M. 10/10/1985 e successive modificazioni e integrazioni (nella formula Gestione per conto dello Stato). Si precisa che detta tutela opera solo ed esclusivamente per gli infortuni occorsi durante esperienze tecnico-scientifiche ed esercitazioni pratiche.

La Sede Amministrativa garantisce ai dottorandi e dipendenti adeguata copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi.

L'esistenza di coperture assicurative non pregiudica ad entrambe l'esercizio di eventuali azioni di responsabilità, di danno o di rivalsa.

Art. 9 – Diritti di proprietà intellettuale e riservatezza

I risultati, sia totali che parziali, derivanti dall'attività di ricerca del dottorando nell'ambito dell'attività di ricerca oggetto della presente convenzione e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno, salvo quanto previsto di seguito, di proprietà della Sede Ospitante.

Nel caso in cui il dottorando e/o le Parti conseguano dei risultati degni di protezione brevettuale o di forme di tutela analoghe, ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime normale dei risultati – sia totali che parziali – sarà quello della proprietà esclusiva a favore della Sede Ospitante, salva la possibilità di stabilire – con separato accordo – una diversa ripartizione della titolarità che tenga conto del diverso contributo prestato dalle Parti sia in termini di contributo intellettuale, sia in termini di contributo finanziario e/o infrastrutturale. In ogni caso, resta salvo quanto disposto dalla legge in materia di proprietà industriale, quanto disciplinato dagli eventuali regolamenti bilaterali o multilaterali adottati dalle Parti in ambito di proprietà intellettuale, oltre che il diritto inalienabile dei dottorandi e degli altri eventuali inventori ad essere riconosciuti autori del trovato.

Nel caso in cui il conseguimento dei risultati sia imputabile ad attività congiunta di una o più Università o tra la Sede Ospitante e la Sede Amministrativa, le Parti stabiliscono di riconoscere la proprietà in misura proporzionale all'apporto inventivo, ma anche apporto in termini di personale strutturato e non strutturato, di risorse economiche e di infrastrutture di ciascuna Parte, partendo da un regime di quote paritarie ed eventualmente riconoscendo quota maggioritaria alla Sede Ospitante in funzione dei contributi di cui sopra.

Le Parti si impegnano a cooperare in buona fede, anche al fine di raccogliere tempestivamente eventuali comunicazioni e/o segnalazioni di possibili risultati, totali o parziali, meritevoli di protezione: a tal fine, tutte le Parti informeranno i dottorandi circa le strutture preposte a raccogliere eventuali segnalazioni ("Knowledge Transfer Office" o "KTO").

Il KTO della Sede Ospitante sarà il soggetto preposto alla gestione delle richieste di tutela.

In caso di cooperazione tra più Università o tra Sede Ospitante e (Sede Amministrativa), il KTO che per primo riceverà la segnalazione avrà l'obbligo di trasmettere tempestivamente la notizia anche ai KTOs delle altre Parti coinvolte nella specifica ricerca, invenzione o scoperta: ai fini dei necessari procedimenti amministrativi, salvo diverso accordo fra le Parti coinvolte, sarà considerato ufficio di riferimento il KTO della Sede Ospitante.

La Sede Ospitante godrà, in ogni caso, di un diritto di opzione per il trasferimento, tramite cessione o licenza esclusiva, della quota dei diritti di proprietà intellettuale di titolarità delle eventuali altre Università e/o del (*Sede Amministrativa*), sui risultati della ricerca, a condizioni eque e non discriminatorie. La Sede Ospitante è tenuta ad esercitare l'opzione di cui al presente articolo, specificando la scelta tra cessione o licenza esclusiva, con comunicazione da inviarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata indirizzata a tutte le altre Parti coinvolte nella specifica ricerca, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di conseguimento dei risultati della ricerca da parte del dottorando, e comunque prima di dare avvio alle procedure di tutela della proprietà intellettuale.

Qualora la Sede Ospitante eserciti l'opzione nei termini suddetti, le Parti negozieranno con accordo separato il trasferimento tramite cessione o licenza esclusiva e le relative condizioni economiche, fermo restando che la Sede Amministrativa manterrà in ogni caso il diritto di utilizzare i risultati, anche se oggetto di diritti di proprietà intellettuale, internamente per le proprie finalità istituzionali di ricerca e didattica, gratuitamente e senza oneri. Resta inteso che, qualora la Sede Ospitante non eserciti l'opzione nei termini suddetti, le Parti negozieranno in buona fede, in un accordo separato e su impulso del KTO della Sede Ospitante, le strategie di protezione e valorizzazione dei risultati congiunti, nel rispetto di quanto stabilito dalla presente convenzione e salva solo la possibilità per le Parti di uso individuale interno per finalità non commerciali di ricerca.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, o altro diritto analogo, di cui sia titolare esclusiva una Parte resterà nella piena titolarità della stessa; l'eventuale uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito della presente convenzione non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento di tale licenza o diritto sia espressamente previsto dalla convenzione o da altro accordo tra le Parti.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, o altro diritto analogo, di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui alla presente convenzione solo con il consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole da questa indicate, se non diversamente previsto nella convenzione o in accordi bilaterali o multilaterali.

Salvo che nei casi previsti dalla legge o in ottemperanza ad obblighi derivanti da procedure amministrative o giudiziarie o dalla presente convenzione, ciascuna delle Parti, anche per i propri dipendenti e/o collaboratori, inclusi gli allievi, si impegna a tenere strettamente riservati i dati e le informazioni confidenziali ricevute dall'altra Parte nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione.

Articolo 10 – Pubblicazioni

La Sede Ospitante si riserva il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto del presente accordo e si impegna a trasmettere in via riservata e tempestiva al (*Sede Amministrativa*), i metadati della pubblicazione non appena disponibili.

Le pubblicazioni scientifiche contenenti i risultati delle attività oggetto del presente accordo dovranno recare negli "acknowledgements" il riconoscimento al dottorato in "*Big data ed intelligenza artificiale*".

Le Università in convenzione si riservano, successivamente alla sottoscrizione del presente atto, di trovare le forme e le procedure migliori per garantire la valorizzazione e la protezione dei risultati della ricerca.

Art. 11 – Durata

La presente convenzione decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione e ha durata pari a tre cicli di dottorato, fermo restando che i contenuti di cui agli artt. da 3 a 5 e relativi Allegati sono riferibili al solo XXXIX Ciclo. La partecipazione finanziaria ai cicli XL e XLI sarà confermata ai sensi dell'art. 1 del presente accordo.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente contratto, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione del contratto o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 101/2018.

Rilevato che le attività della convenzione implicano inoltre un trattamento congiunto di dati personali degli allievi, con la sottoscrizione del presente atto le Parti dichiarano di essere contitolari del trattamento e si impegnano a determinare, mediante accordo redatto ai sensi dell'art. 26, primo comma, del Regolamento (UE) 2016/679, le rispettive responsabilità.

A tal fine, con la sottoscrizione dell'accordo contenuto nell'allegato E che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, le parti accettano espressamente di eseguire esclusivamente le operazioni di trattamento che risultino strettamente necessarie ai fini dell'esecuzione della presente convenzione, nonché ad attenersi scrupolosamente alle prescrizioni sancite all'interno del predetto accordo di contitolarità. Il contenuto essenziale dell'accordo verrà messo a disposizione dell'interessato.

Le Parti si impegnano inoltre reciprocamente ad operare mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate e a verificare e aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del GDPR, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

In particolare le Parti si impegnano a:

- utilizzare i dati oggetto di trattamento per i soli usi concordati;
- coordinare i propri incaricati, impartendo eventuali specifiche disposizioni, verificando il rispetto della normativa e delle istruzioni impartite;
- segnalare immediatamente eventuali situazioni anomale o di emergenza;
- comunicare le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 di competenza di ciascuna parte;
- comunicare eventuali istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 15 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino eventuali ambiti di trattamento di competenza autonoma di una delle parti.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni generali, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 13 – Foro competente

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui le Parti non pervengano ad un accordo bonario di composizione della controversia, competente per decidere qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione sarà esclusivamente e inderogabilmente il Foro di Roma a seconda della competenza stabilita dalla legge.

Art. 14 – Registrazione e spese

Il presente Contratto è sottoscritto in forma digitale e sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa, Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Tutte le relative spese sono a carico della Parte che richiede la registrazione.

L'imposta di bollo, pari a € 16,00 € ogni 4 facciate, compresi gli allegati parte integrante, è a carico della Sede Ospitante che provvede con proprie modalità.

Data, 01 giugno 2023

PER L'UNIVERSITA' TELEMATICA UNIVERSITAS
MERCATORUM

Prof. Giovanni Cannata

PER L'UNIVERSITA' TELEMATICA
SAN RAFFAELE ROMA

Dott. Fabio Domenico Vaccarone

ALLEGATO A – BORSE FINANZIATE

Legenda

Cognome = Cognome del docente referente della borsa (es. "Rossi"); **Nome** = Nome del docente referente della borsa (es. "Mario"); **E-mail** = E-mail del docente referente della borsa; **SSD** = Settore Scientifico Disciplinare del docente referente della borsa (es. "ICAR/02"); **Ruolo** = Ruolo del referente della borsa tra "PO", "PA", "Ricercatore" oppure "Altro"; **Dipartimento** = Dipartimento di afferenza del referente (es. "Dipartimento di Ingegneria Civile"); **Tipo di finanziamento** = Scegliere tra: "DM118", "DM117", "Fondi propri", "Fondi di Progetto";

Dati di finanziamento =

Nel caso di "DM118" scegliere tra "Inv. 3.4 - Transizioni Digitali", "Inv. 4.1 - Ricerca PNRR", "Inv. 4.1 - Pubblica Amministrazione", "Inv. 4.1 - Patrimonio Culturale")

Nel caso di "DM117" selezionare "Inv. 3.3 - Dottorati Innovativi"

Nel caso di "Fondi propri" selezionare "Fondi di Ateneo"; "Fondi di Dipartimento"; "Fondi del docente"

Nel caso di "Fondi di Progetto", se necessario, indicare il CUP

Ente esterno =

Nel caso di "Inv. 3.4 - Transizioni Digitali", "Inv. 4.1 - Pubblica Amministrazione", "Inv. 4.1 - Patrimonio Culturale" e "Inv. 3.3 - Dottorati Innovativi" indicare l'ente presso il quale sarà attivato il periodo di studio e di ricerca

Importo da finanziare = Importo richiesto per il finanziamento o il co-finanziamento della borsa.

N	Cognome	Nome	E-mail	SSD	Ruolo	Dipartimento	Tipo di finanziamento	Dati di finanziamento	CUP	Importo
1	Cilento	Antonio	antonio.cilento@uniparthenope.it	IUS/01	PO	Scienze Umane e della Qualità della Vita	Fondi propri	Fondi di Ateneo	--	€ 71.490,65
1	Cilento	Antonio	antonio.cilento@uniparthenope.it	IUS/01	PO	Scienze Umane e della Qualità della Vita	Fondi propri	Fondi di Ateneo	--	€ 71.490,65

RIEPILOGO DATI FINANZIAMENTO

TIPOLOGIA BORSA	N. Borse	a) Importo totale - Finanziamento borsa al lordo oneri previdenziali	b) Importo totale - Budget di ricerca*	c) Importo totale - Periodo estero al lordo degli oneri previdenziali	d) Importo - Spese di funzionamento	e) Importo - Spese mobilità e missioni dei docenti e ricercatori per attività attinenti al dottorato	TOTALE
FONDI PROPRI	1	€ 60.108,68	/	€ 4.872,90	€ 5.009,06	€ 1.500,00	€ 71.490,65
FONDI PROPRI	1	€ 60.108,68	/	€ 4.872,90	€ 5.009,06	€ 1.500,00	€ 71.490,65
TOTALE	2						€ 142.981,30

**indicare l'importo solo ove lo stesso sia trasferito alla Sede Amministrativa. Nel caso in cui detta voce b) non dovesse essere indicata nella presente convenzione, si intende che il relativo importo sarà erogato al/la dottorando/a direttamente dalla Sede Ospitante.*